

# Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

**Aprile/ Giugno 2014** 

#### A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

**elaborazione testi** Eliana ROMEO

Alessandra TRAMONTANA

coordinamento Italia ROSCITANO

partecipazione Carlo RANIERI

Caterina Tiziana ROMEO

Giuseppe ROSITO Giuseppina FEI Maria Irene SGRO' Valeria CARE' Vincenzo FERA



## Consiglio regionale della Calabria AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### **Presentazione**

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel primo trimestre del 2014, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

L'appendice, dedicata alle pronunce che riguardano la nostra Regione, contiene la nota di sintesi ed il testo integrale della sentenza n. 110 del 2014, avente ad oggetto alcune



## Consiglio regionale della Calabria AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

disposizioni della L. r. Calabria 29 marzo 2013, n. 12, recante "Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale".

Reggio Calabria, 1 luglio 2014



## Indice e massime delle sentenze

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 67 del 26 marzo 2014.....pag.9

"La L. r. Puglia n.39 del 2006 della Regione Puglia viola la competenza statale in materia ambientale nella parte in cui prevede che la Regione debba provvedere, in via transitoria, con apposito regolamento, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti."

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 26 marzo 2014.....pag.11

"La L. r. Abruzzo n. 59 del 2012 viola i principi di necessaria copertura finanziaria e di equilibrio del bilancio nella parte in cui omette di indicare la fonte di finanziamento e di quantificare esattamente il contributo per sostenere la manifestazione d'arte Treglio affrescata".

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 79 del 7 aprile 2014.....pag.13

"Incostituzionale il d.l. n. 95 del 2012, nelle parti in cui:

- impone alle Regioni il contenimento della spesa corrente, con specifico riguardo alla categoria dei consumi intermedi, senza individuare un termine finale che attribuisca carattere transitorio a tale misure;
- stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario siano ridotte, per ciascuna Regione, anche in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi;
- impone alle Regioni che abbiano sostenuto spese molto elevate per i consumi intermedi, di versare al bilancio dello Stato le somme residue, allorquando le risorse statali da trasferire non siano sufficienti a coprire quelle spese."

## Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 7 aprile 2014.....pag.17

"Illegittima la L. p. Trento n. 20 del 2012, nella parte in cui invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente."



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 87 del 07 aprile 2014.....pag.20

"La L. r. Sardegna n. 4 del 2013 viola la materia della finanza pubblica nella parte in cui prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono, a tutti gli effetti, progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art.9, c.28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78."

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 97 del 09 aprile 2014.....pag.23

"La L. r. Umbria n.3 del 2013 viola le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile nella parte in cui interviene sulle modalità di qualificazione dei soggetti esecutori, determinando tra di essi una disparità di trattamento".

### Sentenza Corte Costituzionale n. 119 del 05 maggio 2014.....pag.25

"Illegittima la L. r. Abruzzo n.14 del 2013 nella parte in cui consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale".

## Sentenza Corte Costituzionale n. 125 del 7 maggio 2014.....pag.27

- "La L. r. Umbria n.10 del 2013 viola le materie della tutela della concorrenza e della libertà dell'iniziativa economica nella parte in cui:
- condiziona o ritarda l'ingresso di nuovi operatori;
- introduce vincoli più restrittivi all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, condizionando o ritardando l'ingresso di nuovi operatori;
- introduce misure restrittive prevedendo divieti e limitazioni che condizionano il sorgere di nuove attività economiche".

## Sentenza Corte Costituzionale n. 134 del 19 maggio 2014.....pag.30

"Illegittima la L. r. Basilicata n.7 del 2013 nella parte in cui consente l'inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso".



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 136 del 19 maggio 2014.....pag.33

"Illegittima la L. r. Piemonte n. 11 del 2013 nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi naturali anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime, in contrasto con una disposizione della Legge quadro statale sulle aree naturali protette."

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 167 del 11 giugno 2014.....pag.35

"Illegittima la L. r. Abruzzo n. 20 del 2013, nella parte in cui non subordina l'adozione delle varianti urbanistiche all'acquisizione del parere previsto dall'art. 89 del Testo Unico in materia di edilizia, che costituisce principio fondamentale volto ad assicurare garanzie uniformi in materia di tutela dell'incolumità pubblica e protezione civile."

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 178 del 11 giugno 2014.....pag.37

- "Illegittima la L. r. Umbria n. 13 del 2013 (Testo Unico in materia di turismo), nelle parti in cui:
- crea una nuova figura professionale, diversa da quella del "direttore tecnico" previsto nella legislazione statale di riferimento;
- equipara lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo con il periodo di formazione professionale;
- disciplina l'Impresa professionale di congressi (non prevista dalla legislazione statale), rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese;
- dispone che le guide turistiche che abbiano conseguito l'abilitazione in altre Regioni possano esercitare la professione in Umbria, solo previo accertamento da parte della Provincia della conoscenza del territorio."

## Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 11 giugno 2014.....pag.42

"Esclusivamente la Regione può adottare soluzioni normative volte a salvaguardare l'esigenza di attenuazione dei poteri del Consiglio regionale, nella fase compresa fra l'indizione delle nuove elezioni e la scadenza del mandato. Sono, pertanto, inammissibili i ricorsi sollevati dal Governo avverso l'intera L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013."

Illegittima la L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, nelle parti in cui:

- incideva sulla materia dei rifiuti, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (disposizione successivamente abrogata);
- sottrae le spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi cantieri di lavoro comunali, alla disciplina di contenimento della spesa per il personale

degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dallo Stato;

- in materia di progressioni professionali del personale regionale, non precisa che il conferimento delle posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici, in violazione di un principio fondamentale statale di coordinamento della finanza pubblica."

## Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica."

<b>Sentenza</b>	Corte Co	<u>ostituziona</u>	le n. 110	del 16 apr	rile 2014	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.pag. 49
"Illegittima	a la L. r. Ca	labria n. 12 d	lel 2013, ne	lla parte in o	cui prevede l	la stabiliza	zazione d
personale r	non dirigen:	ziale in servi	zio a tempo	determinat	to presso le	Aziende s	anitarie e
ospedaliere	calabresi,	interferendo	con le fun	zioni del co	ommissario	<i>ad acta</i> e	violando

Sentenza Corte Costituzionale n. 110 del 2014 (testo integrale).....pag.52



## Sintesi delle sentenze

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 67 del 26 marzo 2014

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014

Materia: ambiente

Norme impugnate: <u>art.22, c. 2°, della L. r. Puglia n. 39 del 2006,</u> recante "Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007."

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 67 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, c. 2, della L. r. n. 39 del 2006 nella parte in cui prevede che la Regione debba provvedere entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) La Legge n. 39 del 2006 della Regione Puglia ("Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007") viene impugnata <u>all'art.22</u>, <u>comma 2</u>, nella parte in cui prevede, che la Regione provveda, transitoriamente, a definire le garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La disposizione, sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, viene dichiarata illegittima, in quanto interviene nell'ambito di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di esclusiva competenza statale.

La Corte ritiene che tale norma contrasti con l'art.117, comma 2, lett. s), della Costituzione e con l'art.195, comma 2, lett. g), del D.lgs.152 del 2006, in quanto deve essere riservato allo Stato il potere di disciplinare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, la materia dei rifiuti al fine di poter fissare una tutela il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale (sentenze nn. 225 del 2009, 164 del 2009, 437 del 2008, 247 del 2009).

La difesa regionale asserisce che in caso di inadempienza da parte dello Stato, volta ad individuare i criteri generali di determinazione delle garanzie finanziarie,



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

la Regione potrebbe intervenire, in via transitoria, esercitando la sua potestà regolamentare regionale nella suddetta materia.

Tuttavia, la Corte ha affermato che, anche in via transitoria, "la competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale" (sentenze n. 373 del 2010, n. 127 del 2010, n. 314 del 2009).

Non può neppure essere condivisa, a parere della Corte, l'argomentazione sostenuta dalla Regione Puglia secondo la quale lo Stato avrebbe competenza esclusiva nell'individuare i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie solo per le attività espressamente indicate dal novellato art.212, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, tra le quali non rientrerebbero i gestori delle discariche, in quanto non più tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

La norma sopra richiamata (parlando di individuazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni "con particolare riferimento" e non "con esclusivo riferimento"a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione dell'Albo) include anche i gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

La Corte ha inoltre rilevato di "non potersi esimere dall'affermare l'opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".

#### **Riferimenti:**

- L.r. Puglia n. 39/2006;
- D. lgs. n. 152/2006;
- Sent. Corte Cost. n. 225/2009;
- Sent. Corte Cost. n. 164/2009;
- Sent. Corte Cost. n. 437/2008;
- Sent. Corte Cost. n. 247/2009;
- Sent. Corte Cost. n. 373/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 127/2010:
- Sent. Corte Cost. n. 314/2009.



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 26 marzo 2014

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014

Materia: violazione del principio di copertura finanziaria; beni culturali;

Norme impugnate: <u>art. 5, c. 3°, della L. r. Abruzzo n. 59 del 2012,</u> recante "Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco."

La Corte Costituzionale con la sentenza n.68 del 2014 ha dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale dell' art. 5, c. 3, della L. R. n.59 del 2012 nella parte in cui omette di indicare la fonte di finanziamento e di quantificare esattamente il contributo per sostenere la manifestazione d'arte Treglio affrescata.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.5, comma 3, della L. r. Abruzzo n.59 del 2012 in riferimento all'art.81, quarto e terzo comma (rispettivamente "fino e a partire dall'esercizio 2014") e primo comma ("a partire dall'esercizio 2014") della Costituzione.

Tale norma, infatti, prevedendo che l'ammontare del contributo da erogare al Comune di Treglio sia erogato dalla Giunta regionale nei limiti del 50 % della spesa sostenuta, violerebbe i principi di necessaria copertura finanziaria e di equilibrio di bilancio.

In via preliminare va esaminata la questione di ammissibilità della questione, in quanto la norma censurata è stata abrogata dall'art.6 della L. r. Abruzzo n. 49 del 2013 che, a differenza della precedente, prevede espressamente che "la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale".

La questione risulta ammissibile in quanto la disposizione impugnata, dotata di efficacia immediata, ha sicuramente prodotto effetti (l'elargizione del contributo per la manifestazione di "Treglio affrescata" si tiene con cadenza annuale).



Il comma 3 dell'art. 5, limitandosi a prevedere che il contributo da elargire al Comune di Treglio per la manifestazione venga erogato nei limiti del 50% delle spese sostenute dal Comune stesso, non indica la misura e la copertura dell'impegno finanziario, così violando il primo, terzo e quarto comma dell'art. 81 della Costituzione (sent. n.181 e 51 del 2013, n.68 del 2011 e n.141 del 2010).

Viene, inoltre, dichiarata l'illegittimità costituzionale dei restanti commi 1, 2, e 4 dell'art.5 impugnato, in quanto "strettamente connesse da un inscindibile legame funzionale: il primo comma prevede l'elargizione del contributo, gli altri regolano parti del medesimo meccanismo contributivo (sent.332 del 2010, n.138 del 2009).

#### **Riferimenti:**

- L. r. Abruzzo n. 59/2012;
- L. r. Abruzzo n. 49/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 181/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 51/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 68/2011;
- Sent. Corte Cost. n. 141/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 332/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 138/2009.

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 79 del 7 aprile 2014

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014

Materia: bilancio e contabilità pubblica; contenimento della spesa pubblica

Norme impugnate: <u>art. 16, c. 1° e 2°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u>, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, c. 2, terzo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, che impone alle Regioni il contenimento della spesa corrente, con specifico riguardo alla categoria dei consumi intermedi, senza individuare un termine finale che attribuisca carattere transitorio a tale misure;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, c. 2, quarto periodo, che stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario siano ridotte, per ciascuna Regione, anche in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi; nonché dell'ultimo periodo del medesimo comma che impone alle Regioni che abbiano sostenuto spese molto elevate per i consumi intermedi di versare al bilancio dello Stato le somme residue, allorquando le risorse statali da trasferire non siano sufficienti a coprire quelle spese;
- 3) l'inammissibilità delle ulteriori censure sollevate dalla Regione ricorrente.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

La Regione Lombardia ha impugnato <u>l'art. 16, c.1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u>, in quanto, ripartendo tra le Regioni il concorso finanziario agli obiettivi del patto di stabilità in relazione alle spese per i consumi intermedi, violerebbero gli **artt. 3, 5, 117, c. 1, 2, 3 e 4, e 119 Cost..** 

L'impugnato comma 2 dell'art. 16 del d.l. n. 95 del 2012 è stato modificato dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, c. 117, lett. a e b, e 468, della legge n. 228 del 2012), ma le modifiche non sono state satisfattive rispetto alle censure sollevate (anzi, per certi versi, hanno aggravato i contenuti della cui costituzionalità si dubita) con la conseguenza che la questione deve ritenersi trasferita sul testo oggi vigente dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012.



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

1) La Regione Lombardia censura <u>il primo e il secondo comma dell'art. 16</u>, nella parte in cui stabiliscono che l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione al patto di stabilità sia determinato in relazione all'ammontare delle spese sostenute dalle medesime per i consumi intermedi, per violazione degli **artt. 117**, **c. 3**, **Cost. e 119 Cost..** 

La Consulta chiarisce che il <u>primo comma</u> non lede il dettato costituzionale nella parte in cui, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica" ed in vista della "realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica", determina, in linea generale, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni, strettamente strumentali ai primi.

In coerenza con tale scopo, <u>il secondo comma</u> prescrive che l'ammontare complessivo del concorso finanziario di ciascuna Regione al rispetto dei predetti obiettivi del patto di stabilità sia determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la cui delibera – adottata anche tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012– deve essere recepita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno.

E', invece, illegittimo il terzo periodo del secondo comma.

Esso sancisce che "in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno" e che la determinazione del concorso finanziario di ciascuna Regione è effettuata esclusivamente "in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi" e cioè a quei consumi che "rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione".

Sul punto, la Corte chiarisce che è consentito al legislatore statale imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di "coordinamento della finanza pubblica", anche nel caso (come quello in esame) in

#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

cui "gli obiettivi di riequilibrio della medesima" tocchino singole voci di spesa, ma solo ove vengano rispettate alcune condizioni:

- tali obiettivi consistano in "un contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente", in quanto dette voci corrispondano ad un "importante aggregato della spesa di parte corrente"(sentenze n. 287 del 2013 e n. 169 del 2007);
- il contenimento sia "transitorio", in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, e non siano previsti "in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi" (fra le altre, sentenze n. 23 e n. 22 del 2014).

Orbene, la citata disposizione non soddisfa la condizione della necessaria "transitorietà" delle misure restrittive da essa previste.

La Consulta, pur non potendosi sostituire al legislatore nell'individuare l'arco temporale di operatività delle norme in esame, può dedurre un termine finale dalle disposizioni censurate: alla luce del primo e del quarto periodo del citato comma 2, detto termine è individuato nell'anno 2015.

Ne consegue l'illegittimità del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.l. n. 95 del 2012, per violazione degli artt. 117, c. 3 e 4, e 119, c.1, Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze "è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno", "sino all'anno 2015".

2) <u>L'art. 16</u> è stato, altresì, dichiarato illegittimo nella parte in cui dispone che i trasferimenti statali siano maggiormente ridotti a carico delle Regioni che abbiano sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi (quarto periodo del secondo comma) e che, nell'ipotesi in cui le predette spese siano molto elevate e le risorse statali da trasferire insufficienti, le medesime Regioni siano tenute a versare al bilancio dello Stato le somme residue (ultimo periodo del secondo comma).



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte richiama la precedente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 254 e n. 46 del 2013), in cui si statuisce che gli interventi perequativi e solidali devono rispettare le modalità previste dall'art. 119 Costituzione; in particolare, "devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni", e provenienti dallo Stato; devono avere uno "specifico ambito territoriale di localizzazione", nonché "particolari categorie svantaggiate destinatarie".

Nessuna delle suddette condizioni è soddisfatta dalle disposizioni in esame, che non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli "territori con minore capacità fiscale per abitante" (art. 119, terzo comma, Cost.), né che esse siano volte a fornire quelle "risorse aggiuntive", che lo Stato – dal quale, peraltro, dovrebbero provenire – destina esclusivamente a "determinate" Regioni per "scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" (art. 119, quinto comma, Cost.).

3) Le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione agli **artt. 3, 5, 117, c.1 e 3,** sono **inammissibili** per carenza e/o genericità delle motivazioni addotte dalla Regione ricorrente.

#### > Riferimenti:

- D.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n.135/2012;
- Legge n. 228/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 287/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 169/2007;
- Sent. Corte Cost. n. 23/2014;
- Sent. Corte Cost. n. 22/2014:
- Sent. Corte Cost. n. 254/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 46/2013;
- Rassegna stampa: "Intanto la Consulta boccia i tagli di Monti" (fonte: Il sole 24 ore del 09/04/2014).



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 7 aprile 2014

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014

Materia: ambiente;

Norme impugnate: <u>artt. 14, 15, 18, c. 1°, 25, c.1° e 37, c.1° della Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20</u> recante "Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE".

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 86 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, c.1°, della L. p. n. 20 del 2012, nella versione previgente alle modifiche apportate dall'art. 76, c. 1°, della L. p. Trento n. 25 del 2012, perché invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente; 2) l'estinzione delle questioni di legittimità costituzionale, relative agli artt. 14, 15, 18,

c.1, 25, c.1, e 37, c.1, della L. p. n. 20 del 2012, in seguito alla rinuncia del Governo e all'accettazione della difesa della Provincia resistente.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) <u>L'art. 25, c.1</u>, dispone che "I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque".

Esso è stato censurato in riferimento all'art. 117, c. 2, lett. s), Cost..

Secondo il ricorrente l'aumento della portata del prelievo consentito dalla norma ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche avrebbe determinato fisiologicamente la diminuzione dei deflussi a valle, onde la necessità di verificare che venisse comunque garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Questa è individuata nell'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»,



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

come successivamente modificato"), che fissa gli *standards* minimi ed uniformi della tutela ambientale. Con riguardo all'ambito provinciale, la sede per tale verifica sarebbe quella della valutazione prevista dall'art. 8, c. 16, della **deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n.3233** ("Approvazione del piano di tutela delle acque"), da cui, invece, la disposizione censurata avrebbe consentito di prescindere.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 76, c. 1, della L.p. Trento n. 25 del 2012 ha espunto dal testo in esame l'inciso "prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233" ed ha disposto che, nell'ambito della breve istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 49, c. 2, del r.d. n. 1775 del 1933, "si procede anche alla valutazione dell'interesse ambientale, ai sensi dell'articolo 12-bis del regio decreto n. 1775 del 1933".

La disposizione risultante risulta satisfattiva della pretesa del ricorrente, tuttavia non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché non v'è prova che, nel lasso temporale intercorso tra la data di emanazione della norma impugnata e l'entrata in vigore di quella modificativa, la prima non abbia avuto applicazione.

La versione originaria della disposizione è illegittima ai sensi dell'art. 117, c.2, Cost,, perché invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente.

Sul punto, la Corte richiama il proprio costante orientamento in base al quale "non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost." (fra le altre, sentenza n. 151 del 2011).

2) Gli artt. 14, 15, 18, c. 1, e 37, c.1, della L. p. n. 20 del 2012 sono stati censurati in riferimento all'art. 81, c. 4, Cost., ed il solo art. 37, c. 1, anche per violazione dell'art. 117, c. 3, Cost..

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 78 della L. p. Trento n. 25 del 2012 ha sostituito l'art. 37, c.1, della legge impugnata e vi ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi alla copertura finanziaria derivante dall'applicazione dei censurati artt. 14, 15 e 18, c. 1.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'estinzione delle suddette questioni di legittimità costituzionale, in seguito alla rinuncia del Governo e all'accettazione della difesa della Provincia resistente.

#### > Riferimenti:

- L. p. Trento n. 20/2012;
- L.p. Trento n. 25/2012;
- R.D. n. 1775/1933;
- Deliberazione Giunta provinciale Trento n.3233/2004;
- Sent. Corte Cost. n. 151 del 2011.

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 87 del 07 aprile 2014

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014

"La L. r. Sardegna n. 4 del 2013 viola la materia della finanza pubblica nella parte in cui prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono, a tutti gli effetti, progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art.9, c.28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78."

Materia: impiego pubblico; finanza pubblica

Norme impugnate: <u>art. 2 della L.r. Sardegna del 21 febbraio 2013, n. 4,</u> recante "Modifiche all'articolo 1 della Legge regionale n.1 del 2013, all'articolo 2 della Legge regionale n.14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali", nel testo sia originario, sia come sostituito dall'art.1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n.9 recante "Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale."

La Corte Costituzionale con la sentenza n.87 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della L. r. n.4 del 2013, nella parte in cui prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78;
- 2) l'illegittimità costituzionale consequenziale, dell'art. 3 della L. r. Sardegna n. 21 del 2013.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli **artt. 117, terzo comma, 119 e 81, quarto comma della Cost.,** <u>l'art. 2 della L.r. Sardegna n.</u> 4 del 2013.

La norma sottoposta al giudizio della Corte prevede che "I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modifiche ed integrazioni".

In primo luogo il Governo contesta la violazione dell'art.117, c. 3., e dell'art.119 Cost., perché non sarebbe rispettato il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.9, c. 28, del d.l.78 del 2010, in base al quale "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [...]".

In secondo luogo, il ricorrente contesta la **violazione dell'art.81, c. 4, Cost.**, in quanto la disposizione in esame non avrebbe previsto i mezzi finanziari necessari a coprire le spese di assunzione del personale.

La resistente ritiene che sia cessata la materia del contendere alla luce dello *ius superveniens* (art.1 L.r. Sardegna 23 aprile 2013, n.9 "Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale").

La Corte Costituzionale afferma, invece, che la nuova disposizione regionale, per la genericità della sua formulazione, ha sostanzialmente mantenuto intatto il contenuto e la *ratio* della disposizione precedente, impedendo quindi che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere. Ha, infatti, più volte ribadito (*ex plurimis*, sentenze n.193 del 2012 e n. 30 del 2012) che "nell'ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, la questione di costituzionalità [deve essere] trasferita sulla nuova disposizione, salvo che quest'ultima appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria" (sentenza n.219 del 2013).

In particolare, il ricorrente ritiene che l'utilizzo di prestazioni lavorative attraverso i "cantieri di lavoro" rientri nell'ambito della disciplina di cui all'art.9, c.28, del d.l. n.78 del 2010, poiché rappresenta una forma di lavoro temporaneo del quale



l'Amministrazione si avvale per realizzare opere o attività di interesse pubblico locale.

Pertanto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. r. Sardegna n. 4 del 2013, sia nel testo originario, sia come sostituito dall'art.1 della L.r. Sardegna n.9 del 2013 ("Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale").

2) In via consequenziale, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, è dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 3 della L.r. Sardegna 2 agosto 2013, n.21 ("Sostegno alle povertà e interventi vari").

Esso, difatti, da un lato, richiama le disposizioni illegittime di cui all'art. 1 della L.r. n. 9 del 2013, dall'altro, qualifica genericamente come spese "di investimento" anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in esame, finendo per aggirare il limite invalicabile di spesa puntualmente evocato dal Governo a parametro interposto.

#### **Riferimenti:**

- L. r. Sardegna n. 4/ 2013;
- L. r. Sardegna n.9/2010;
- L.r. Sardegna n. 21/2013;
- L. n. 87/1953;
- D.l. n. 78/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 193/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 30/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 219/2013.



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 97 del 09 aprile 2014

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014

Materia: <u>calamità pubbliche e protezione civile; tutela della concorrenza;</u> ordinamento civile;

Norme impugnate: <u>art.10, c.1°, della L. r. Umbria 8 febbraio 2013,</u> recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009."

La Corte Costituzionale con la sentenza n.97 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art.10, c.1, della L. r. n. 3 del 2013 nella parte in cui interviene sulle modalità di qualificazione dei soggetti esecutori, determinando tra di essi una disparità di trattamento.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.10, comma 1, della L. r. Umbria n.3 del 2013 in riferimento all'art.117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione.

Il legislatore regionale, con il censurato art.10, c.1, aveva disposto che l'esecutore dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, così estendendo ai "lavori di ripristino di immobili di proprietà privata" la disciplina dettata per le procedure di evidenza pubblica.

La Corte ritiene che la norma in esame, prevedendo come requisito indispensabile l'attestato di qualificazione, vada ad incidere non solo sulla possibilità del soggetto imprenditore di essere scelto quale esecutore dell'opera, ma anche sulla capacità e libertà di contrarre delle parti private interessate, invadendo così le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, appartenenti entrambi alla competenza esclusiva dello Stato.



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il ricorrente rileva, infatti, come l'art.10, c.1, estendendo ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato dalla SOA, si ponga in contrasto con l'art.4, c.3, del decreto legislativo n.163 del 2006, il quale dispone che le Regioni, nel rispetto dell'art.117, c.2, della Costituzione, non possano prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione alla selezione dei concorrenti, ai criteri di aggiudicazione e ad altre ipotesi specificamente previste.

La Corte Costituzionale (sent. n. 401 del 2007) ha sottolineato che la competenza esclusiva dello Stato, nelle materie elencate nell'art.4, c.3, del decreto legislativo n.163 del 2006, è volta a garantire l'esigenza di tutela della concorrenza, al fine di assicurare uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, nonché l'uniformità di trattamento nel territorio nazionale laddove "disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione, deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile".

Pertanto dal momento che la disposizione censurata interviene sulle modalità di qualificazione dei soggetti esecutori, determina tra di essi una disparità di trattamento, entrando in contrasto con l'art.117, c. 2, lettere e) ed l) della Cost., per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

#### > Riferimenti:

- L. R. 3/2013:
- **D.lgs.163/2006**;
- **D.P.R.** 207/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 401/2007.



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 119 del 05 maggio 2014

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014

Materia: energia

Norme impugnate: <u>art.2 della L. r. Abruzzo 7 giugno n. 14 del 2013</u>, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere."

La Corte Costituzionale con la sentenza n.119 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della L. r. n. 14 del 2013, nella parte in cui consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.2 della L. r. n.14 del 2013 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. h) e m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, prevedendo la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale, sarebbe in contrasto, in riferimento agli artt.117, c. 3,e 118, c.1 della Cost., con i principi fondamentali nella materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" previsti dalla legge n. 239 del 2004, dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal d.P.R. n. 237 del 2001, disposizioni che attribuiscono allo Stato poteri autorizzatori e competenze



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

amministrative generali al fine di definire in modo unitario, a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, nonché dei connessi impianti di compressione a gas.

La disposizione censurata violerebbe anche l'art.117, c. 2, lett. h) e m) Cost., invadendo la potestà esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordine pubblico e della sicurezza nonché della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".

La Corte Costituzionale ha più volte ribadito il principio in base al quale (pur essendo lo Stato tenuto a preservare uno spazio normativo di pertinenza regionale) la legge regionale non può ostacolare la realizzazione dei principi individuati dal legislatore statale.

Nel caso di specie, ne discende che la norma oggetto di censura, limitando la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale e subordinando la realizzazione ad un previo studio particolareggiato, pone un ulteriore aggravamento procedurale ai fini della localizzazione e realizzazione degli impianti di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e, pertanto, va dichiarata la sua illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, c.3, Cost. (in tal senso, sentenze n.182 del 2013, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005).

Sono assorbiti gli ulteriori profili di censura.

#### > Riferimenti:

- L.r. Abruzzo n. 14/2013;
- L. n. 239/2004;
- D.lgs. n.112/1998;
- D.P.R. n. 237/2001;
- Sent. Corte Cost. n.182/2013;
- Sent. Corte Cost. n.124/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 282/2009;
- Sent. Corte Cost. n. 383/2005.

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 125 del 7 maggio 2014

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014

Materia: <u>commercio</u>; <u>tutela della concorrenza</u>; <u>liberalizzazione delle attività</u> <u>economiche</u>;

Norme impugnate: artt. 9, 43 e 44 della L. r. Umbria 6 maggio n. 10 del 2013, recante "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto – legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n.24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n.6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n.13."

La Corte Costituzionale con la sentenza n.125 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della L. r. n.10 del 2013, nella parte in cui condiziona o ritarda l'ingresso di nuovi operatori;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della L. r. n.10 del 2013, nella parte in cui introduce vincoli più restrittivi all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della L. r. n.10 del 2013, nella parte in cui prevede misure restrittive introducendo divieti e limitazioni che condizionano il sorgere di nuove attività economiche.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt.9, 43 e 44 della L.r. n.10 del 2013, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lett.e) della Cost.,

1) La prima questione sottoposta al giudizio della Corte concerne <u>l'art.9</u> della predetta legge regionale: il legislatore regionale attribuisce la qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto di essere adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale, prevedendo, di conseguenza, per gli stessi una complessa procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita.



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Appare palese che la norma in questione introduce nuovi vincoli all'apertura degli esercizi commerciali in contrasto con i principi di liberalizzazione previsti dall'art.31, c.2, del d.1. n.201 del 2011(secondo cui "costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura....") e dall'art.1 del d.1. n.1 del 2012.

Inoltre nell'assoggettare gli esercizi di vicinato alla procedura di autorizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, la norma censurata finisce con l'introdurre dei vincoli anche rispetto alle distanze minime che sono obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.

Pertanto, la Corte ritiene che la norma impugnata sia in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva della Stato in materia di "tutela della concorrenza" e violando, quindi, l'art.117, secondo comma, lett.e), Cost.

2) Viene dichiarato, altresì, illegittimo <u>l'art.43 della L. r. n. 10 del 2013</u> nella parte in cui prevede l'obbligo per i nuovi impianti di erogare contestualmente gasolio e benzina, in contrasto con quanto previsto dall'art.83-*bis*, c.17, del d.l. 112 del 2008 che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti.

Detta disposizione regionale introduce, infatti, vincoli all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti più restrittivi di quelli previsti dalla normativa statale, condizionando o ritardando l'ingresso di nuovi operatori a danno della concorrenza, in violazione dell'art.117, secondo comma, lett.e), Cost.

3) L'ultima questione concerne <u>l'art. 44</u> della sopraindicata legge regionale che subordina l'installazione di un nuovo impianto dotato di apparecchiature *self-service* e pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore alla condizione che esso sia l'unico del Comune o che quello più vicino sia ad almeno dieci chilometri di distanza anche se ubicato in un Comune limitrofo.

Secondo la Corte la norma in questione viola la competenza legislativa dello Stato nella materia della "tutela della concorrenza" *ex* art.117, c.2, lett.e), Cost., introducendo misure restrittive della concorrenza e prevedendo divieti e limitazioni che condizionano il sorgere di nuove attività economiche, senza che tali restrizioni siano giustificate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite.

#### > Riferimenti:

- L. r. Umbria n. 10/2013;
- D.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011;
- D.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in L. n. 27/2012;
- D.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008.

#### Sentenza Corte Costituzionale n. 134 del 19 maggio 2014

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014

Materia: sanità pubblica; principio del pubblico concorso; edilizia e urbanistica

Norme impugnate: artt.16, c.2°e 29, c.6°, lett.g), della L.r. Basilicata 16 aprile n. 7 del 2013, recante "Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata" [rectius: dell'art.16, nella parte in cui sostituisce <u>l'art. 27, c.2°, della L. r. Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26</u> recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2012"].

La Corte Costituzionale con la sentenza n.134 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, c.2, ultimo periodo, della L. r. n. 26 del 2011, nel testo sostituito dall'art.16 della L.r. n.7 del 2013, nella parte in cui consente l'inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso pubblico concorso,
- 2) l'infondatezza della questione di legittimità inerente all'art. 29, c.6, lett. g) della L. r. n. 7 del 2013, la questione non sia fondata in quanto alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, purché vengano soddisfatti interessi pubblici legati al governo del territorio.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.16, c.2, della L.r. Basilicata n.7 del 2013 [rectius: dell'art.16, nella parte in cui sostituisce l'art. 27, c.2, della L.r. Basilicata n. 26 del 2011] in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, c.2, lett. l) della Costituzione.

Secondo il ricorrente, l'art. 16, c. 2, prevedendo il trasferimento di personale da una onlus di diritto privato (SIACP) ad un ente pubblico (ASP), contrasterebbe con gli artt.3 e 97 della Cost., in quanto consentirebbe l'inquadramento in una pubblica amministrazione di personale non selezionato attraverso un pubblico concorso.

La Corte Costituzionale ritiene fondata questa censura in quanto il concorso pubblico è una modalità generale di accesso nella pubblica amministrazione: il



#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

mancato ricorso a questa forma di reclutamento del personale comporterebbe un indebito privilegio per i soggetti beneficiari di tale meccanismo (in tal senso sentenze n.227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010).

La disposizione regionale impugnata, secondo il ricorrente, non prevedendo un pubblico concorso ai fini della successione dell'ASP del personale già dipendente dalla SIACP viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione e, pertanto, va dichiarata la sua illegittimità costituzionale.

Resta assorbito il residuale profilo di censura.

2) <u>L'art. 29, c.6, lett. g) della L.r. n.7 del 2013</u> include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che "prevedano modifiche alle distanze dai confini, purchè siano rispettate le distanze dettate dal codice civile".

Il ricorrente ritiene che la disposizione in esame, non prevedendo anche l'obbligo del rispetto delle distanze tra i fabbricati di cui all'art.9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444 del 1968, contrasti con l'art.117, 2° co, lett l) Cost, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile.

La Corte ritiene che la questione non sia fondata in quanto alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, purchè vengano soddisfatti interessi pubblici legati al governo del territorio.

Pertanto, nel caso di specie, la disposizione in esame deve considerarsi legittima in quanto, pur intervenendo sulle distanze, persegue finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a "strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio" (sentenza n.232 del 2005).

#### > Riferimenti:

- L.r. Basilicata n. 7/2013;
- L. r. Basilicata n. 26/2011;
- D.m. n.1444 del 1968,;
- Sent. Corte Cost. n. 227/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 62/2012;

#### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- Sent. Corte Cost. n. 310/2011; Sent. Corte Cost. n. 299/2011;
- Sent. Corte Cost. n. 267/2010
- Sent. Corte Cost. n. 232/2005.



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 136 del 19 maggio 2014

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014

Materia: caccia; tutela dell'ambiente; aree contigue dei parchi naturali regionali

**Norme impugnate:** art. 2, c. 3°, della L. r. Piemonte 25 giugno 2013, n. 11, recante "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19"

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 136 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c.3, della L. r. Piemonte n. 11 del 2013, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi naturali anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime, in contrasto con una disposizione della Legge quadro statale sulle aree naturali protette.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) <u>L'art. 2, c. 3, della L. r. Piemonte n. 11 del 2013</u> sostituisce il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità").

L'art. 6 della L. r. n. 19 del 2009, prima delle modifiche apportate dalla norma censurata, permetteva la caccia ai soli cacciatori residenti nei Comuni dell'area protetta e dell'area contigua, conformemente all'art. 32, c.3, della Legge quadro sulle aree protette (legge statale 6 dicembre 1991, n. 394).

La disposizione censurata, in contrasto con il citato art. 31, c.3, della Legge quadro sulle aree naturali protette, consente la possibilità di esercitare la caccia nelle aree contigue dei parchi naturali anche ai cacciatori che non risiedono nei comuni interessati ma che hanno accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

In riferimento a una questione analoga, la Consulta con sentenza n. 315 del 2010 ha chiarito che l'art. 32, c. 3, della legge n. 394 del 1991 esprime uno standard di tutela ambientale che si impone al legislatore regionale, e che trova applicazione anche nell'ambito del regime di caccia programmata introdotto dalla

legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

La disposizione in esame è, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 117, c. secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela dell'ambiente.

#### > Riferimenti:

- L. r. Piemonte n. 11/2013;
- L. r. Piemonte n. 19/2009;
- Legge n. 394/1991;
- Legge n. 157/1992;
- Sent. Corte Cost. n. 315/2010.



#### Sentenza Corte Costituzionale n. 167 del 11 giugno 2014

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014

Materia: edilizia ed urbanistica; disciplina delle costruzioni nelle zone sismiche; protezione civile

Norme impugnate: <u>art. 10 della L. r. Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20</u>, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative"

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 167 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L. r. Abruzzo n. 20 del 2013, nella parte in cui non subordina l'adozione delle varianti urbanistiche all'acquisizione del parere previsto dall'art. 89 del Testo Unico in materia di edilizia, che costituisce principio fondamentale volto ad assicurare garanzie uniformi in materia di tutela dell'incolumità pubblica e protezione civile.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) <u>L'art. 10 della L. r. Abruzzo n. 20 del 2013</u> prevede che non sia necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A"), per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale.

Per il ricorrente, detta disposizione violerebbe l'art. 117, c.2, lett. s) e c. 3, Cost..

L'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha come oggetto gli strumenti urbanistici e le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico ed impone a tutti i Comuni di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché sulle loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Obiettivo della disposizione statale è di soddisfare sull'intero territorio nazionale "imprescindibili garanzie valevoli per tutti gli strumenti urbanistici" con riguardo al rischio di calamità naturali (tra le altre, sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006).

Essa costituisce, pertanto, principio fondamentale in materia di "tutela dell'incolumità pubblica" e di "protezione civile", cui le Regioni devono uniformarsi.

Ne consegue, l'illegittimità dell'art.10 della L. r. Abruzzo n. 20 del 2013, per violazione dell'art. 117, c. 3, Cost.

Rimane assorbito il residuale profilo di censura.

#### **Riferimenti:**

- L. r. Abruzzo n. 20/2013;
- D.P.R. n. 380/2001;
- Sent. Corte Cost. n. 254/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 182/2006.

### Sentenza Corte Costituzionale n. 178 del 11 giugno 2014

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014

Materia: turismo; professioni; tutela della concorrenza

Norme impugnate: <u>artt. 62, c. 1°, 63, c.1°, lett.b), e 2°, 68 e 73, c. 4°, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13</u> recante "Testo unico in materia di turismo".

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, c.1, della L. r. n. 13 del 2013, nella parte in cui crea una nuova figura professionale, diversa da quella del "direttore tecnico", previsto nella legislazione statale di riferimento;
- 2) l'infondatezza della questione di legittimità dell'art. 63, c.1, che rinvia alla legislazione statale in materia di requisiti professionali del direttore tecnico di agenzia di viaggio;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, c.2, che equipara lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo con il periodo di formazione professionale;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, che disciplina l'Impresa professionale di congressi, rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese;
- 5) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, c. 4, ai sensi del quale le guide turistiche che abbiano conseguito l'abilitazione in altre Regioni possono esercitare la professione in Umbria, solo previo accertamento da parte della Provincia della conoscenza del territorio.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Gli artt. 62, c.1, 63, c.1, lett. b), e 2, 68 e 73 della L. r. Umbria n. 13 del 2013 ("Testo unico in materia di turismo) sono stati censurati in riferimento all' **art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione**.

1) L'art. 62, c.1, dispone che "La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea".

Con tale disposizione, il legislatore regionale differenzia i requisiti professionali che devono possedere i titolari o i legali rappresentanti delle agenzie di viaggio per lo svolgimento dell'attività di gestione tecnica, disciplinati dal citato art. 62, c.1, della L. r. n. 13 del 2013, da quelli previsti per il cosiddetto "direttore tecnico" di agenzia di viaggio, disciplinati dal successivo art. 63, c.1, della medesima legge.

In tal modo, si crea una nuova figura professionale, che non si rinviene nella legislazione statale di riferimento. Difatti, l'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 individua unicamente i requisiti professionali che deve possedere il "direttore tecnico", ovvero colui che svolge la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio, senza che rilevi in alcun modo la titolarità o la rappresentanza legale dell'agenzia.

La norma impugnata interviene nella materia concorrente delle "professioni" e non rispetta il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla normativa statale.

Essa viola, pertanto, l'art. 117, c. 3, Cost..

- 2) <u>L'art. 63, c.1,</u> prevede che l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:
  - a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 [dell'Allegato 1] del d.lgs. n. 79 del 2011, da parte delle Province;
  - b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il Governo impugna la lett. b) di tale disposizione, ritenendolo lesivo, anche in tal caso, dell'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 e, dunque, dell'art. 117, c.3, Cost..

Tuttavia, **la Consulta ritiene la questione non fondata** in quanto la norma in esame, nell'individuare i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il direttore tecnico di agenzia di viaggio si limita a richiamare la legislazione statale che disciplina la materia.

3) <u>L'art. 63, c. 2</u>, dispone che: "Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo".

La Corte Costituzionale ravvisa che il richiamo al d.lgs. n. 206 del 2007 è del tutto generico e privo di alcun riferimento agli articoli cui il legislatore regionale intende riferirsi.

In particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 206 del 2007, ai fini del riconoscimento del titolo abilitante e nei soli casi ivi disciplinati, individua una serie di differenti ipotesi, tutte accomunate dalla necessità che l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa si accompagni alla formazione professionale.

Tale disposizione statale, dunque, prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo in aggiunta alla formazione professionale, e non in sostituzione ad essa, come previsto invece dalla normativa regionale. Quest'ultima è pertanto illegittima per violazione di un principio fondamentale statale nella materia delle "professioni", di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost..

4) <u>L'art. 68</u> disciplina l' "Impresa professionale di congressi", quale "attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni", rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da tenere secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Secondo il ricorrente, anche la norma impugnata violerebbe l'art. 117, c. 3, Cost. in quanto, intervenendo nella materia concorrente delle "professioni", non rispetterebbe il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato. Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., perché introdurrebbe limitazioni all'attività economica in violazione dei principi di libera concorrenza.

La Corte accoglie il primo profilo di censura, dichiarando l'illegittimità della norma per violazione dell'art. 117, c.3, Cost. e l'assorbimento del secondo profilo di censura.

La norma impugnata introduce una nuova figura professionale non prevista espressamente dalla legislazione statale e non rispetta il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario (*ex plurimis*, sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010).

- 5) L'art. 73, c. 4, dispone che: "Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72". Secondo il ricorrente, la norma impugnata violerebbe:
  - l'art. 117, c.1, Cost., ponendo un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio della professione di guida turistica e determinando un'indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi contenuti nel Titolo IV, Parte terza, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  - l'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., in quanto la norma impugnata contrasterebbe con la piena liberalizzazione della materia introdotta dall'art. 3 della legge n. 97 del



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

2013 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013"), che prevede la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale e demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

La Corte Costituzionale chiarisce che le misure legislative di liberalizzazione di attività economiche vanno ricondotte alla materia della "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost..

Per la Consulta, è evidente il contrasto tra l'art. 3 della legge n. 97 del 2013, secondo cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, e la norma regionale censurata che, invece, subordina la possibilità di svolgere la suddetta attività, per le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, all'accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La norma impugnata, pertanto, introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale.

Ne consegue l'illegittimità della disposizione in esame per violazione dell'art. 117, c. 2, lett.e), Cost..

Rimane assorbito il residuale profilo di censura.

### > Riferimenti:

- L. r. Umbria n. 13/2013;
- D.lgs. n. 206/2007;
- D.lgs. n. 79/2011, Allegato 1;
- D.lgs. n. 206/2007;
- L. n. 97/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 108 del 2012;
- Sent. Corte Cost. n. 230 del 2011;
- Sent. Corte Cost. n. 300 del 2010.

### Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 11 giugno 2014

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2014

Materia: ambiente; rifiuti; impiego pubblico; finanza pubblica

### **Norme impugnate:**

- in via principale, <u>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5,</u> recante "Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali", nell'intero testo;
- in via subordinata <u>artt. 3, c.28°, 7, c.1°, 2° e 3°, 10, c.1°, 2° e 5°, della medesima legge.</u>

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'inammissibilità delle censure proposte in via principale dal Governo avverso l'intera L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, in quanto esclusivamente la Regione può adottare soluzioni normative volte a salvaguardare l'esigenza di attenuazione dei poteri del Consiglio regionale, nella fase compresa fra l'indizione delle nuove elezioni e la scadenza del mandato;
- 2) la cessazione della materia del contendere in riferimento all'art. 10, c.1 e 2, poiché le modifiche intervenute successivamente alla proposizione del ricorso sono state ritenute conformi ai rilievi sollevati dal ricorrente e le norme originarie non hanno avuto alcuna applicazione;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, c. 28, (successivamente abrogato), che incideva sulla materia dei rifiuti, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, che sottraggono le spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, alla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dallo Stato;
- 5) l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c.5, in materia di progressioni professionali del personale regionale, nella parte in cui non precisa che il conferimento delle posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici, in violazione di un principio fondamentale statale di coordinamento della finanza pubblica.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la <u>L. r. Friuli-Venezia</u>

<u>Giulia n. 5 del 2013 nella sua interezza,</u> lamentando che la sua approvazione da

parte del Consiglio regionale sarebbe avvenuta successivamente al decreto di

indizione delle elezioni e a ridosso della data di svolgimento delle stesse, in

assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità che giustificherebbero un

simile intervento legislativo nel periodo in questione. Ciò si porrebbe in contrasto,
ad avviso del ricorrente, con diversi parametri costituzionali.

In primis, sarebbero violati i principi generali dell'ordinamento in tema di prorogatio e, in particolare, l'art. 2 della L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2007 ("Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"), adottata ai sensi dell'art. 12 della legge cost. n. 1 del 1963 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), che limita espressamente i poteri del Consiglio regionale, in regime di prorogatio, alla sola ordinaria amministrazione.

Con specifico riferimento ai consigli regionali, la Corte Costituzionale ha chiarito che "L'istituto della *prorogatio* [...] non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003).

Poiché la legge regionale in esame è stata approvata prima della scadenza del mandato (come riconosciuto anche dallo stesso Governo), non sono ammissibili le censure che attengono alla fattispecie della *prorogatio*, in quanto non pertinenti.

Neppure è pertinente il richiamo al principio della cosiddetta "prescadenza" dell'organo elettivo, quale previsto, in particolare, dall'art. 3, c.2, della legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"), secondo cui i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Detta disposizione – che si applicava alle sole Regioni a Statuto ordinario prima dell'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1999 ed ha conservato la propria



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

efficacia fino all'adozione degli Statuti regionali – è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte Costituzionale, che ha chiarito che a partire da tale data e fino alla loro cessazione i Consigli dispongono di poteri attenuati analoghi, quanto a intensità, a quella degli organi legislativi in *prorogatio* (sentenze n. 468 del 1991e n. 515 del 1995), .

Tuttavia, il principio della "prescadenza" dell'organo elettivo non è previsto dall'art. 14 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, pur invocato dal ricorrente come parametro.

Detta norma statutaria dispone che il "decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione", ma non concerne eventuali limiti ai poteri del Consiglio regionale nella fase successiva al decreto di indizione delle elezioni.

La Corte ha dichiarato anche detto parametro non pertinente, pur riconoscendo che l'esigenza di un'attenuazione dei poteri del Consiglio sussiste anche nella fattispecie in esame, vale a dire nel periodo in cui, pur dopo l'indizione delle elezioni, il mandato del Consiglio regionale non sia ancora scaduto.

Detta lacuna normativa non può, tuttavia, essere colmata in via interpretativa dalla Corte, ma deve essere la Regione ad individuare la soluzione normativa più idonea a salvaguardare la predetta esigenza.

La censura è inammissibile anche in riferimento agli artt. 121 e 122 Cost. e alla legge cost. n. 1 del 1999, che ha modificato tali articoli della Costituzione.

Difatti, il ricorrente non fornisce alcuna motivazione specificamente riferita all'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali, che peraltro si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario e, comunque, non dettano una disciplina applicabile alla fattispecie esaminata.

Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, poichè la "tecnica redazionale" impiegata contrasterebbe palesemente con il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato dall'ufficio di presidenza dello stesso Consiglio regionale, e avrebbe reso "estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

di molte fra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini previsti".

**Detta censura è manifestamente inammissibile**, poiché il ricorrente si riferisce in modo generico all'intera legge regionale, senza indicare con precisione, né tantomeno motivare, le asserite violazioni di una fonte, peraltro, non idonea a fungere da parametro di legittimità costituzionale.

In ragione dell'inammissibilità di tutte le censure sollevate in via principale dal Governo e riferite all'intero testo della L. r. n. 5 del 2013, la Corte ha esaminato le questioni sollevate in via subordinata e aventi ad oggetto singole disposizioni di legge.

2) La Consulta ha dichiarato **cessata la materia del contendere** per la questione riguardante <u>l'art.10</u>, <u>c. 1 e 2</u>, <u>della L.r. n. 5 del 2013</u>, relativamente alle riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 12, c.29, lett. b), della L.r. n. 6 del 2013, ha aggiunto il comma 2-bis all'art 10 della legge impugnata. Tale disposizione chiarisce che il numero di posti complessivamente riservati non può, comunque, essere superiore al 50 % di quello dei posti messi a concorso.

Dette modifiche sono state ritenute conformi ai rilievi sollevati dal ricorrente, mentre le norme originarie non hanno avuto alcuna applicazione.

3) <u>L'art. 3, c. 28</u>, dopo la presentazione del ricorso, è stato abrogato dall'art.14, c.1, lett. a), della L. r. n. 6 del 2013.

Esso è tuttavia rimasto in vigore per circa tre mesi e mezzo, nel corso dei quali non può escludersi che essa abbia avuto applicazione, per cui non può dichiararsi cessata la materia del contendere.

Tale disposizione, disponendo che il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua "costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti", sottraeva una specifica materia all'ambito di applicazione dell'art. 184-bis del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs.



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- n. 152 del 2006) e alle regole del Decreto ministeriale n. 161 del 2012 ("Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"), incidendo sulla disciplina dei rifiuti. In conclusione, essa era illegittima poichè invadeva la materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, senza che il suo contenuto fosse "rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente" (sentenza n. 86 del 2014).
- 4) <u>I commi 1, 2 e 3 dell'art. 7</u>, della legge impugnata, sottraggono alla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dallo Stato, una particolare categoria di spese, cioè quelle collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione.

In particolare, <u>i primi due commi dell'art. 7</u>, sottraggono le assunzioni nei cantieri di lavoro all'applicazione di norme regionali (art. 12, commi 25 e 28.1, della L.r. n. 17 del 2008) che prevedono, per gli enti le cui spese di personale abbiano superato un certo tetto (30 % delle spese correnti), un obbligo di ridurre tali spese rispetto all'esercizio finanziario precedente o, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, di contenere le spese di personale entro il limite del corrispondente ammontare del penultimo anno precedente.

La mancata soggezione a tale vincolo regionale si risolve, indirettamente, in un contrasto con l'**art. 76, c.7, del d.l. n. 112 del 2008**, che pone un divieto generale di assunzioni di qualsivoglia genere, a carico degli enti le cui spese di personale superino un analogo tetto (50% delle spese correnti), sempre allo scopo di contenere l'ammontare complessivo della spesa di personale.

<u>L'art. 7, comma 3</u>, sottrae le assunzioni nei cantieri di lavoro a norme regionali (art. 13, c.16, della L.r. n. 24 del 2009) che limitano (anche) le assunzioni a tempo determinato al 20% del *turn over* (di quelle a tempo indeterminato).



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il mancato rispetto di detto vincolo regionale si risolve, indirettamente, in un contrasto con l'art. 9, c. 28, del d.l. n. 78 del 2010, che pone un analogo limite alla spesa per personale precario, la quale non può superare il 50% di quella sostenuta per le corrispondenti finalità nell'anno 2009, salvo specifiche eccezioni, in cui non rientrano le fattispecie cui si riferisce la disciplina censurata e che, comunque, non abiliterebbero a superare l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per le corrispondenti finalità nell'anno 2009.

Ne consegue l'illegittimità dell'art. 7, commi 1, 2 e 3.

5) L'art. 10, c.5, in materia di progressioni professionali del personale regionale prevede "In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato", che "la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa".

Tale previsione è illegittima nella parte in cui "non precisa che il conferimento delle dette posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici", in violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (vincolante anche per le Regioni speciali) posto dall'art. 9, c.21, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".

Le posizioni economiche cui si riferisce la norma regionale censurata, pur se attraverso una revisione delle graduatorie relative ad anni precedenti, sono disposte nel triennio 2011-2013, cui si riferisce il citato principio statale.

Pertanto, anche l'art. 10, c.5, è illegittimo.

### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

### **Riferimenti:**

- L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 5/2013;
- L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2007
- L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2008
- L. r. Friuli-Venezia Giulia n.6/2013;
- L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 24/2009;
- L. n. 108/1968;
- Legge cost. n. 1/1963;
- Legge cost. n. 1/1999;
- D.lgs. n. 152/2006;
- D.m. n. 161/2012;
- D.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. n.133/2008;
- D.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. n.122/2010;
- Manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi;
- Sent. Corte Cost. n. 196/2003;
- Sent. Corte Cost. n. 86/2014.



### **Appendice:**

# Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

### Sentenza Corte Costituzionale n. 110 del 16 aprile 2014

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014

Materia: sanità pubblica

Norme impugnate: <u>art. 1, c. 1°, 2° e 3° della L. r. Calabria 29 marzo 2013, n. 12,</u> recante "Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale"

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 2014 ha dichiarato:

1) l'illegittimità dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della L. r. Calabria n. 12 del 2013, che prevedono la stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, interferendo con le funzioni del commissario *ad acta* e violando principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) <u>L'art. 1 della L. r. Calabria n. 12 del 2013</u> consta di quattro commi, tre dei quali (<u>il</u> <u>1°, il 2° e il 3°</u>) sono stati impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento agli **artt. 3, 97, 117, c. 2, lett. l), e c. 3, e 120 Cost.**<sup>1</sup>.

Le disposizioni censurate prevedono la stabilizzazione – sia pure attraverso prove selettive riservate a soggetti con determinati requisiti – di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non è stato, invece, oggetto di impugnativa il quarto comma dell' art. 1 della L. r. n. 12 del 2013, che riconosce la possibilità per le Aziende sanitarie ed ospedaliere – ai sensi dell'art, 35, c.3-bis, del Testo Unico del Pubblico Impiego e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica – di avviare procedure di reclutamento, anche per personale con qualifica dirigenziale, "mediante concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nell'amministrazione che emana il bando." Esso dispone, inoltre, che i relativi provvedimenti siano approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante dei Ministeri vigilanti, sulla base di apposita intesa con il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.



### AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Nella Regione Calabria, commissariata per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, è stato disposto il blocco automatico del *turnover* del personale del Servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2014.

Sebbene il commissario *ad acta* abbia manifestato la volontà di avvalersi della deroga al blocco, nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158), la Regione non ha ancora provveduto a predisporre l'occorrente relazione esplicativa, in cui sia documentata la necessità di assumere personale limitatamente al ruolo sanitario, per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Per la Corte Costituzionale risulta evidente che le disposizioni impugnate interferiscano indebitamente con l'attività e le funzioni del commissario *ad acta*, fra i cui compiti rientrano "la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale" e la "ricostruzione di un'efficiente organizzazione amministrativa, regionale e aziendale, congrua con i gravosi impegni legati al ripianamento del debito emerso".

### Le disposizioni censurate violano, pertanto, l'art. 120 Cost..

La questione viene esaminata dalla Corte, altresì, in riferimento all'art. 117, c. 3, Cost..

Sul punto, è richiamata la precedente giurisprudenza in materia (sentenze n. 79 del 2013; n. 91 del 2012; n. 193 del 2007), in cui si afferma che l'autonomia legislativa concorrente regionale in materia di tutela della salute – ed, in particolare, nell'ambito della gestione del servizio sanitario – può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un "quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario".

In tale contesto, la Consulta ha riconosciuto all'art. 2, c. 80 e 95, delle legge n. 191 del 2009 la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (fra le altre, sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012)

Tale norma, analogamente all'art. 1, c. 769, lett. b), della legge n. 269 del 2006, ha, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, "gli interventi

individuati negli accordi di cui all'art. 1, c. 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005"), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato" (sentenza n. 79 del 2013).

Sulla base delle considerazioni qui esposte, la Corte dichiara le norme censurate in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, con l'art. 117, c. 3, Cost.

Sono, infine, assorbite le ulteriori censure.

### > Riferimenti:

- L. r. Calabria n. 12/2013;
- D.lgs. n. 158/2012, convertito con modificazioni in L. n. 189/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 79/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 91/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 193/2007.

### Sentenza Corte Costituzionale n.110 del 16 aprile 2014 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 maggio-4 giugno 2013, depositato in cancelleria il 7 giugno 2013 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franceschina Talarico per la Regione Calabria.

### Ritenuto in fatto

- 1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 31 maggio-4 giugno 2013 e depositato in cancelleria il 7 giugno 2013, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale), il quale dispone la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (seppure al ricorrere di determinate condizioni), del personale non dirigenziale delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione in costanza del piano di rientro.
- 1.1.— Il ricorrente premette che la Regione Calabria, per la quale si è verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario generatrice di uno squilibrio economico-finanziario tale da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato in data 17 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005) un accordo con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario che ha individuato gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

La Regione non ha tuttavia realizzato gli obiettivi previsti dal suddetto piano di rientro ed è stata pertanto commissariata, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222. Nella seduta del 30 luglio 2010, il Consiglio dei ministri ha nominato il commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro, individuandolo nel Presidente della Regione pro tempore.

Successivamente i competenti tavoli di monitoraggio (il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, ed il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza), nella riunione del 7 novembre 2012, rilevando le numerose criticità in essere ed al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel piano di rientro la cui realizzazione stava avvenendo con consistenti ritardi, hanno richiesto alla struttura commissariale di redigere ed adottare il Programma operativo per gli anni 2013-2015 per la prosecuzione del piano di rientro medesimo. Tale Programma operativo non risulta tuttavia trasmesso dalla Regione.

Il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria di cui all'accordo del dicembre 2009, prevede tra l'altro, al punto 13.1., la riduzione della spesa del personale, anche mediante una gestione mirata del turnover; la Regione, a seguito di verifiche successive, è stata sottoposta al blocco automatico del turnover del personale del Servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2014. Il commissario ad acta ha manifestato la volontà di avvalersi della deroga al suddetto blocco automatico del turnover del personale, nella misura del 15 per cento secondo quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189. In relazione a tale ultima richiesta la Regione non ha ancora provveduto a predisporre la occorrente relazione esplicativa, nella quale sia documentata la necessità, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, di assumere personale limitatamente al ruolo sanitario, onde garantire i livelli essenziali di assistenza.

1.2.– In questo contesto è intervenuto l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 12 del 2013, il quale, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

L'intervento, anzitutto, menomerebbe le attribuzioni ed il mandato del commissario ad acta, il quale – a mente del punto 3, lettera a), del mandato di cui alla deliberazione di nomina del Consiglio dei ministri – è chiamato a provvedere alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa per il personale.

Inoltre, le disposizioni regionali violerebbero direttamente i vincoli posti dallo stesso piano di rientro dal disavanzo sanitario, così ledendo il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, discendente dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo i quali, in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa alla Regione sottopostavi l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione.

Altro profilo di contrasto delle norme regionali con l'art. 117, terzo comma, Cost., si ravviserebbe in relazione a quanto previsto (sempre quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica) dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce il mantenimento del blocco automatico del turnover del personale del Servizio sanitario regionale qualora, come nella specie, non venga raggiunto l'obiettivo del ripianamento del disavanzo sanitario regionale.

Il ricorrente sostiene, ancora, che le impugnate previsioni regionali risulterebbero lesive dell'ulteriore principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rappresentato dall'art. 4-bis del d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, il quale dispone che, nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turnover ai sensi dell'art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turnover in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. Nel ricorso viene segnalato che le condizioni previste dalla norma statale, a prescindere dal fatto che il competente commissario ad acta ha già richiesto di avvalersi della deroga ivi prevista, non si sono ancora verificate per la Regione Calabria e che i tavoli tecnici deputati alla verifica dei piani di rientro non hanno avuto la possibilità di effettuare l'accertamento del presupposto di legge, non essendo neppure stata presentata la necessaria relazione esplicativa della Regione, nella quale deve essere debitamente documentata la necessità, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, di assumere personale limitatamente al ruolo sanitario, onde garantire i livelli essenziali di assistenza.

1.3.— L'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 12 del 2013, ad avviso del ricorrente, violerebbe, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla legislazione esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dalle altre leggi statali speciali, quali, appunto, quelli di impiego pubblico considerati dalla normativa regionale impugnata.

1.4.– Infine, le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con gli artt. 3 e 97 Cost., e con l'imprescindibile principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego da quelli discendente, posto che tale principio non potrebbe ritenersi rispettato dalla generica previsione delle «prove selettive» previste dalla norma censurata.

Esse violerebbero, in particolare, l'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale introduce la possibilità – entro certi limiti predeterminati – di prevedere una riserva di posti a favore di soggetti già precariamente intranei alla Pubblica amministrazione, costituendo la plastica ed aggiornata espressione del principio della necessità del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego.

- 2.- Si è costituita la Regione Calabria, la quale ha sostenuto la legittimità costituzionale delle norme censurate.
- 2.1.— La resistente ha innanzitutto ricordato una serie di disposizioni normative che hanno interessato la cosiddetta «stabilizzazione» del personale precario delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, del Servizio sanitario regionale.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), all'art. I, comma 565, lettera c), consentiva di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, nelle tre ipotesi previste dall'art I, comma 558, in combinato disposto con il comma 519. La successiva legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), poi, ampliava il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione, spostando (art. 3, comma 90) la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (triennio di servizio maturato nel quinquennio precedente, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007). La Regione asserisce che sia il comma 519 dell'art. I della legge finanziaria 2007, sia il comma 95 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 avrebbero disposto la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

La resistente segnala, poi, che nella Regione Calabria non si è data immediata attuazione alle suindicate disposizioni normative.

Così tracciato il contesto normativo entro il quale è stata emanata la legge regionale impugnata, la Regione sostiene la non fondatezza di tutte le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, oltre che la inammissibilità per genericità della questione proposta.

2.2.— Secondo la Regione, con riferimento al presunto contrasto con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 120 Cost., la questione dovrebbe ritenersi non fondata proprio alla luce della normativa richiamata dal ricorrente.

In particolare, il comma 71 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 (le cui disposizioni, per espressa previsione dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014), nel disporre l'obbligo delle Regioni ad adottare le misure necessarie per realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa del personale, farebbe espressamente salve le procedure di stabilizzazione previste nella legge n. 296 del 2006. Ciò, peraltro, in coerenza con quanto concordato in sede di conferenza Stato-Regioni, la cui intesa, sancita in data 3 dicembre 2009, all'art. 12, nel prevedere gli obiettivi di riduzione della spesa del personale, conterrebbe analoga clausola di salvezza delle procedure di stabilizzazione.

Ciò comporterebbe, a parere della Regione, alcune significative conseguenze.

Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, la disciplina dettata dalla legge regionale censurata non contrasterebbe con le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge n. 191 del 2009, atteso che i commi censurati rinviano alle modalità e ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, la cui procedura e le cui finalità sono espressamente fatte salve dal citato art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e dalla presupposta intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

Inoltre, le disposizioni impugnate non interferirebbero con l'attuazione del piano di rientro, in quanto la clausola di salvezza delle procedure di stabilizzazione contenuta nel sopra citato art. 2, comma 71, e nell'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 si applicherebbe anche alle Regioni interessate dal piano di rientro.

Infine, non sussisterebbero violazioni del blocco del turnover e interferenze da parte delle norme regionali censurate con le competenze e l'attività del commissario ad acta, in quanto le procedure di stabilizzazione, proprio perché espressamente consentite dalle leggi finanziarie sopra citate, non vi rientrerebbero. Del resto, il blocco del turnover delineato dal piano di rientro non ricomprenderebbe il personale cessante a seguito della scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali – dapprima con l'art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, e con l'art. 3, comma 95, della legge finanziaria 2008 e, successivamente, con l'art, 4, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 – sarebbe stata prevista la proroga ex lege dei relativi contratti, anche in deroga al regime restrittivo previsto dalla vigente normativa.

La Regione rileva poi che l'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 prevede speciali poteri in capo al Governo in virtù dei quali, «qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli». Poteri, questi, che, con riferimento alla legge regionale in oggetto, non sono stati esercitati.

Ciò, da un lato, dimostrerebbe l'insussistenza di profili di contrasto con il piano di rientro e, dall'altro, evidenzierebbe l'incongruenza e la contraddittorietà dello strumento del ricorso in via principale utilizzato dalla difesa dello Stato.

2.3.— La Regione sostiene la non fondatezza delle censure relative al contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla legislazione esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile e quindi i rapporti di pubblico impiego, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost. per violazione del principio di accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico.

La legge regionale censurata autorizzerebbe le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione a procedere alla stabilizzazione del personale precario secondo i criteri e i requisiti previsti dalle leggi finanziarie n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Essa, dunque, non individuerebbe autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, ma si limiterebbe a rinviare alla normativa statale di principio per quel che concerne sia i titoli e i requisiti da possedere, sia la data in cui detti titoli e requisiti dovevano essere posseduti. Alla luce di tali argomentazioni la Regione sostiene anche la non fondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Regione, infine, rimarca come le stabilizzazioni de quibus non possono in alcun modo ritenersi «intempestive» o fuori termine, atteso che nessuna norma statale prevede termini perentori per l'effettuazione di stabilizzazioni conformi ai principi statali. In ogni caso, a parere della resistente, i tempi di svolgimento delle procedure di stabilizzazione rientrerebbero nel più generale concetto di organizzazione degli uffici attribuita, dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

### Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale), con riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, e 120 della Costituzione.

2.- Le disposizioni prevedono la stabilizzazione (sia pure a determinate condizioni) di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria.

La Regione, per la quale si è verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario generatrice di uno squilibrio economico-finanziario tale da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è stata commissariata, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgent i in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro.

Inoltre, a seguito di verifiche successive, è stato disposto il blocco automatico del turnover del personale del Servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2014.

Il commissario ad acta ha manifestato la volontà di avvalersi della deroga al blocco, nella misura del 15 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189. In relazione a tale ultima richiesta la Regione non ha, però, ancora provveduto a predisporre la occorrente relazione esplicativa, nella quale sia documentata la necessità di assumere personale limitatamente al ruolo sanitario, per garantire i livelli essenziali di assistenza.

3.– Secondo il ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero, innanzitutto, gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, discendente dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), a norma dei quali, in costanza del piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione. Esse, inoltre, violerebbero in maniera diretta i vincoli posti dallo stesso piano, che comportano il blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario regionale (prorogato fino al 31 dicembre 2014), e lederebbero le competenze del commissario ad acta, il quale tra l'altro – a mente del punto 3, lettera a), del mandato di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri – è chiamato a provvedere alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa per il personale.

L'art. 117, terzo comma, Cost. risulterebbe, inoltre, violato sotto altro profilo, in considerazione della lesione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, discendente dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), il quale stabilisce il mantenimento del blocco automatico del turnover del personale del Servizio sanitario regionale qualora non venga raggiunto l'obiettivo del ripianamento del disavanzo (come avvenuto per la Regione Calabria); nonché del principio di coordinamento della finanza pubblica, espresso dall'art. 4-bis del d.l. n. 158 del 2012, secondo cui il blocco del turnover può essere disapplicato (nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza) solo qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi (condizione non verificatasi per la Regione Calabria).

Infine, le disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera I), Cost., in quanto inciderebbero sulle modalità di proroga, prosecuzione o stabilizzazione di pregressi rapporti precari di impiego pubblico. In particolare, relativamente al principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego, sarebbe violato l'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), espressione del principio della necessità del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego.

4.— Va preliminarmente trattata l'eccezione di inammissibilità per genericità della censura, che si limiterebbe a far «riferimento al Piano di rientro o ai commi 80-93 della legge n. 191 del 2009».

Tale eccezione non é fondata, in quanto, in primo luogo, il richiamo al piano di rientro da parte del ricorrente è puntuale, posto che esso viene invocato «con specifico riguardo al settore della gestione del personale sanitario» e nella parte in cui «è stato determinato il blocco automatico del turnover del personale del Servizio sanitario regionale». Viene, inoltre, invocato, in particolare, il punto 3, lettera a), del mandato di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010 di nomina del commissario ad acta.

Inoltre, la difesa dello Stato attentamente argomenta la sostenuta violazione dei commi 80-93 (rectius, 95) dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, evidenziando che «le previsioni regionali pregiudicano fortemente l'attuazione del richiamato piano di rientro dal disavanzo sanitario calabrese, non rispettandone i vincoli: così ledendo il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica discendenti dai commi 80-95 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), secondo i quali in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, è preclusa alla regione sottopostavi l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo all'attuazione».

5.- Nel merito, la questione è fondata sotto il profilo della indebita interferenza della legge regionale impugnata con l'attività e le funzioni del commissario ad acta.

La Corte infatti, ha più volte affermato che «"l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato – in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute – a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali [...]" (sentenza n. 78 del 2011)» (sentenza n. 28 del 2013).

Più specificamente, sulla scia dei principi espressi dalle sentenze n. 78 del 2011 e n. 2 del 2010, è stato ulteriormente chiarito, nella più recente sentenza n. 79 del 2013, che la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea – a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario – ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. D'altro canto, «ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale "avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione, del mandato commissariale [...]" (sentenza n. 131 del 2012)» (sentenza n. 18 del 2013).

5.1.– Ebbene la delibera del 30 luglio 2010 di attribuzione del mandato commissariale per la prosecuzione del piano di rientro prevede, al punto 3, lettera a), quali linee di intervento dell'operato del commissario, «la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale».

In particolare, poi, nel piano è previsto che il commissario realizzi la «ricostruzione di un'efficiente organizzazione amministrativa, regionale e aziendale, congrua con i gravosi impegni legati al ripianamento del debito emerso» (premessa, pag. 6). Sempre nella premessa (a pag. 7), tra le risorse da utilizzare per la copertura dei disavanzi antecedenti al 2007, sono individuate, al punto e), quelle derivanti «dall'imposizione di un idoneo tetto di spesa per il personale». Inoltre, nel paragrafo dedicato alle politiche del personale (par. 13), oltre a sottolineare il «potenziale sovradimensionamento della dotazione organica calabrese», viene segnalato che «l'analisi dei dati del Conto economico evidenzia per la Calabria un'incidenza del costo del personale pari a 39,2% del totale costi di produzione mentre l'equivalente valore medio nazionale si attesta al 33,1%. Appare quindi evidente che sia per entità complessiva della spesa (1.254 milioni di euro da CE consuntivo anno 2008) sia per disallineamento alla media nazionale, tale voce di costo debba necessariamente costituire un ambito di intervento prioritario per le finalità di rientro».

5.2. Risulta evidente che le disposizioni censurate interferiscono con le funzioni e le attività del commissario ad acta: esse, dunque, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 120 Cost.

6.- La questione è fondata anche con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

6.1.— Questa Corte, con la citata sentenza n. 79 del 2013, ha ribadito, secondo il proprio consolidato convincimento, che «"l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa", peraltro in un "quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario" (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può "legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari" (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)».

In tale contesto, la Corte ha già più volte riconosciuto all'art. 2, commi 80 e 95, delle legge n. 191 del 2009, invocato dal ricorrente come parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis: sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, analogamente all'art. 1, comma 769, lettera b), della legge n. 269 del 2006, ha, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato» (sentenza n. 79 del 2013).

- 6.2.— Applicando tali consolidate coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve concludersi per la illegittimità costituzionale, anche sotto questo profilo, delle disposizioni censurate, le quali, prevedendo la stabilizzazione (sia pure a determinate condizioni) di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, si pongono in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, con l'art. 117, terzo comma, Cost.
- 7.– La fondatezza delle questioni di costituzionalità con riferimento ai parametri di cui agli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. comporta l'assorbimento delle ulteriori censure.

per questi motivi

### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI